

30714-21



M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

ADELAIDE AMENDOLA - Primo Presidente f.f. -
ANTONIO MANNA - Presidente di Sezione -
ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -
LINA RUBINO - Consigliere -
FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -
FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -
ROBERTO GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere -

REGOLAMENTO
DI
GIURISDIZIONE

Ud. 12/10/2021 -
CC

R.G.N. 4948/2021
non 30714
Rep.

C. U.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4948-2021 proposto da:

F.I.G.C. - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in F

È, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CECCHI GORI VITTORIO, FALLIMENTO A.C. FIORENTINA S.P.A.;

436
21

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. ^{11709/2020} 8759/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, il quale chiede alla Corte Suprema di Cassazione l'accoglimento del ricorso con l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo e le pronunce consequenziali.

FATTO

Vittorio Cecchi Gori ha proposto un atto di citazione innanzi al Tribunale di Firenze, convenendo in giudizio il Fallimento A.C. Fiorentina e la FIGC Federazione italiana gioco calcio, esponendo che in occasione dell'esclusione della società calcistica Fiorentina dal campionato di serie B per l'anno 2002/2003 per eccesso di indebitamento, i due soggetti convenuti avevano tenuto condotte gravemente dannose nei confronti di esso attore, proprietario unico della Regal s.r.l., a sua volta proprietaria del 99 % delle azioni della Fiorentina Calcio s.p.a. Lamentava, in particolare, la colpevole inerzia degli organi fallimentari che avrebbero tralasciato di impugnare gli illegittimi provvedimenti di esclusione adottati dalla F.I.G.C. a carico della società calcistica con i comunicati ufficiali n.21/A e 56/A sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere, contravvenendo agli obblighi nascenti dall'art.38 l.n.267/1948. La FIGC, per altro verso, avrebbe tenuto con i propri illegittimi provvedimenti un comportamento discriminatorio in danno della società Fiorentina Calcio anch'esso contrario a buona fede e correttezza e violativo del principio di affidamento, adottando nei confronti di tale ultima compagine calcistica una condotta meno

indulgente di quella seguita nei confronti di altre società calcistiche gravate, al pari della Fiorentina Calcio, di notevoli esposizioni debitorie. Sulla base di tali premesse, il Cecchi Gori, reputando che la controversia appartenesse alla giurisdizione ordinaria in forza dei principi espressi da Cass., S.U. n.8236/2020, chiese la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno quantificato in euro 298,6 milioni di euro, oltre interessi.

La F.I.G.C. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi degli artt.41 e 367 c.p.c. innanzi a queste Sezioni unite, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il Fallimento della Fiorentina Calcio spa non si è costituito nella presente fase.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa promossa da Vittorio Cecchi Gori nei confronti del Fallimento della Fiorentina Calcio spa.

Assume decisivo rilievo, in relazione alla *causa petendi* posta a base della domanda giudiziale dal medesimo proposta, con la quale si prospetta la illegittimità degli atti adottati dalla F.I.G.C. nei confronti della società calcistica, l'art.133 c.1 lett.z) del codice del processo amministrativo, alla stregua del quale sono riservate alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali fra società, associazioni e atleti.



Ora, nel caso di specie la domanda risarcitoria è fondata sulla ^A illegittimità dei provvedimenti di esclusione della società calcistica Fiorentina Calcio dal campionato di calcio italiano di serie B. Ciò che conferma, come puntualmente evidenziato dal Procuratore generale, che il plesso giurisdizionale competente non può che individuarsi in quello amministrativo, proprio in forza del ricordato art.133, c1., lett.z) c.p.a., laddove attribuisce al giudice amministrativo il contenzioso nel quale sia in discussione la legittimità di atti adottati da Federazioni sportive non riservate alla cognizione della giustizia c.d. sportiva. Principi che si estendono anche alle ipotesi di domande risarcitoria fondate sugli effetti prodotti da atti asseritamente lesivi.

Peraltro, ad ulteriore conferma di quanto qui sostenuto, va ricordato che proprio queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 280 del 2003, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010 (cd. Codice del processo amministrativo), che, all'art. 133, comma 1, lett. z), ha conservato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente, nonché delle ulteriori modifiche apportate al citato art. 3 dall'art.1, comma 647, della l. n. 145 del 2018 (applicabile alle controversie pendenti in forza del comma 650 del medesimo articolo), una volta esaurito il rispetto di eventuali clausole compromissorie, sia le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive nazionali - che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale - sia le controversie introdotte dalla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di queste ultime, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che, in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non opera alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e il giudice amministrativo può conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche

soggettive rilevanti per l'ordinamento statale-cfr.Cass.S.U. n. 12149 07/05/2021, Cass.S.U. n. 19666 del 21/09/2020 -.

Ed è appena il caso di evidenziare che di nessun rilievo può essere, ai fini del riparto fra le giurisdizioni, il richiamo all'indirizzo espresso da queste stesse Sezioni unite- ord.n.8236/2020- non avendo il Cecchi Gori nemmeno espresso l'affidamento che la Federazione calcistica avrebbe ingenerato sulla Fiorentina Calcio, risolvendosi la pretesa risarcitoria spiccata nei confronti della FIGC nel pregiudizio connesso all'adozione dell'atto amministrativo che, in ragione di un asserito intento discriminatorio, avrebbe pregiudicato la società Fiorentina Calcio non consentendole il medesimo trattamento riservato alle altre società che versavano in situazione di squilibrio finanziario. Ed in questi ambiti non può disconoscersi, per le considerazioni appena esposte, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sulla base di tali considerazioni, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, allo stesso rimettendo il regime delle spese relative al presente regolamento preventivo di giurisdizione.

PQM

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta da Vittorio Cecchi Gori nei confronti della F.I.G.C., rimettendo a detto giudice la determinazione del regime delle spese relative al presente regolamento preventivo di giurisdizione.

Così deciso il 12 ottobre 2021 in Roma dalle Sezioni Unite civili.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 20 OTT 2021

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina Palla
Sabrina Palla

Il Funzionario Giudiziario
Sabrina Palla